



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del dirigente della PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso dirigente che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta di deliberazione del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria;

VISTO l'articolo 35, comma 3, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di presentare al Consiglio – Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di regolamento regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)" (Allegato 1), unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Censcioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha redatto l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Agenzia regionale sanitaria.

I motivi che hanno portato alla stesura della proposta si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 9 novembre 2017, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA PF
(Antonella Nobili)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

II DIRIGENTE DELLA PF
(Fabio Filippetti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRETTORE
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

IL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione _____;

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

Art. 1

(Ulteriore modifica dell'art. 20)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3), inserito dell'articolo 1, comma 1, del regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3". Regolamentazione delle sale del commiato), è sostituito dal seguente:

"3 ter. E' consentita l'apertura di sale del commiato esclusivamente in unità immobiliari autonome non inserite in condomini residenziali."



ALLEGATO 2

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

Signori Consiglieri,

questa proposta di regolamento si rende necessaria in quanto il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 3/2005 stabilisce che "A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato": pertanto è stata data una possibilità di scelta a ogni cittadino di portare i propri cari deceduti presso strutture non solo pubbliche, ma anche private.

Il successivo R.R. 3/2009, all'art. 20, ha definito i requisiti di tali strutture, avendo come obiettivo che le stesse siano realizzate da tutti coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rispettando, comunque, specifici aspetti igienico-sanitari e strutturali.

L'introduzione della modifica effettuata con il R.R. 3/2017, con la quale si è stabilito che le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 20 entro 100 metri dalle civili abitazioni, ha rappresentato notevoli difficoltà per la realizzazione di nuove sale del commiato, lasciando, quindi, a pochi (solo coloro che le hanno realizzate prima dell'entrata in vigore di tale regolamento) la possibilità di espletare tale servizio e limitando allo stesso tempo la scelta ai cittadini.

Si evidenzia che le altre Regioni non hanno previsto distanze delle sale del commiato dalle civili abitazioni.

In base alle suesposte considerazioni è stata predisposta la modifica del comma 3 ter dell'articolo 20 del r.r. 3/2009 che nella sua nuova formulazione non prevede più il rispetto di alcuna distanza dalle civili abitazioni per la realizzazione delle sale in questione. In ogni caso, per garantire ai congiunti che la cerimonia funebre si svolga con le necessarie intimità e riservatezza, la proposta prevede che le sale del commiato non possano essere realizzate in soluzioni abitative condominiali ma esclusivamente in soluzioni abitative autonome.